

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3271 Anno 2016

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

Data pubblicazione: 19/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 23728-2013 proposto da:

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 05277720586, in
persona del Presidente p.t. Dott. PAOLO SESTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 55,
presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA D'ALOJA, che
la rappresenta e difende giusta procura speciale del
Dott. Notaio ROBERTA MORI in ROMA 27/5/2005, Rep. N.
12251;

- ricorrente -

contro

MAZZAROLO CLAUDIO, DAL MASO SERGIO, ZAMBONIN CLAUDIO,

BREGALDA MARINDO, MOTO CLUB LOVOLO , FRIGO BRUNO,
COGO GIUSEPPE, PALMIERI GIUSEPPE, GUARDA ROMEO,
MALANDRIN GUELFO, QUINZI MARIA, BROGGIAN MORENO,
BROGGIAN ORNELLA, GALLO ROSANNA, BONOLLO GIORGIO,
BONOLLO SILVIA;

- **intimati** -

nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS,
in persona del Dott. MASTRAPASQUA ANTONIO, nella
qualità di Presidente e, come tale , legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio
dell'avvocato MAURO RICCI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI,
EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale in calce
al ricorso notificato;

- **resistente** -

avverso la sentenza n. 1615/2012 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2012,
R.G.N. 2809/06-2893/06-232/07-492/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

udito l'Avvocato GIANLUCA D'ALOJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso

per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Venezia (sentenza del 25 luglio 2012), riformò la sentenza del Tribunale di Vicenza solo quanto alla riduzione del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa; condannò in solido la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), Moto club Lovolo, Marindo Bregalda, quale presidente del Moto Club Lovolo; Claudio Zambonin, direttore di gara e Sergio Dal Maso, segretario di gara, a corrispondere quale risarcimento del danno: a Claudio Mazzarolo la somma di quasi euro 362 mila, oltre accessori; all'INPS, che aveva agito per il rimborso della pensione di inabilità erogata, quasi euro 327 mila; confermò il rigetto della domanda di danni avanzata nei confronti degli altri convenuti.

2. Mazzarolo, con due diversi giudizi poi riuniti, aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti in esito a gravissime lesioni conseguenti ad un incidente nel corso di una gara del campionato triveneto di motocross, svoltosi presso la pista del Moto Club Lovolo. Il giudice di prime cure aveva riconosciuto la concorrente colpa del danneggiato per la quota della metà e aveva condannato per il residuo i soggetti suddetti.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, la FMI ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato e non ha preso parte all'udienza pubblica. Le altre parti intime non si sono difese.

All'udienza pubblica del 19 marzo 2015 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Moto Club Lovolo, non essendo andata a buon fine la notifica del ricorso per irreperibilità del destinatario.

La notifica del ricorso è stata tempestivamente rinnovata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo ai fini della responsabilità della FMI l'adozione di atti tipici nell'ambito della propria competenza, quale organo del Coni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il motivo va rigettato, essendosi formato sulla giurisdizione del giudice ordinario il giudicato implicito.

Tanto in applicazione del principio, secondo cui < Allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.>> (Sez. Un. n. 2067 del 2011).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. in riferimento alla ritenuta inammissibilità della eccezione di improponibilità della domanda in relazione alla clausola arbitrale contenuta nello statuto del FMI.

La Corte di merito, sul presupposto pacifico che la FMI aveva sollevato l'eccezione, sostanziale, della clausola di arbitrato irrituale prevista nello statuto del FMI, solo nel verbale della seconda udienza dinanzi al giudice istruttore, e che l'eccezione era stata richiamata dagli altri appellanti nelle rispettive comparse conclusionali, l'ha ritenuta inammissibile per tardività. Secondo la suddetta corte, pur consentendo l'art. 345 c.p.c., nella versione antecedente alla riforma del 1990/95, applicabile *ratione temporis*, la proposizione di nuove eccezioni in appello, l'art. 342 c.p.c. richiedendo la specificità dei motivi per la fissazione del *thema decidendum* impone comunque la proposizione delle stesse con l'atto di appello, con conseguente consumazione del potere di impugnazione.

La ricorrente si duole che la corte non abbia considerato l'essere stata essa anche appellata rispetto all'appello incidentale di Mazzarolo e Inps; l'essere stata essa appellata e appellante incidentale negli appelli proposti da Zambonin, Bregalda e Dal Maso, e che formulò l'eccezione nella seconda udienza, quindi prima della precisazione delle conclusioni.

Si duole, inoltre, che la corte non abbia considerato che l'appellante Zambonin aveva proposto - con memoria integrativa (del 6 marzo 2007) a fronte dell'appello del gennaio precedente, la stessa

eccezione, ancorandola al rinvenimento tardivo dello statuto della FIM; che lo stesso Zambonin, l'aveva sollevata nella comparsa di risposta all'appello di Dal Maso e Bregalda.

2.1. Le censure non hanno pregio. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla corte di legittimità. La giurisprudenza si è consolidata nel ritenere che: <<L'appellante, diversamente dall'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, è tenuto a prospettare tutte le censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l'atto di appello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto di impugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello. L'art. 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve infatti essere interpretato in collegamento con l'art. 342 cod. proc. civ., che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni: pertanto l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta solo nell'atto di appello e non anche nell'ulteriore corso del giudizio di gravame.>> (Cass. n. 12976 del 2002). E che <<L'articolo 345 cod. proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie), che consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deve essere interpretato in collegamento con l'articolo 342, che pone la regola della specificità dei motivi di gravame, i quali svolgono la funzione di delimitare l'estensione del riesame e di indicarne le ragioni; pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellante principale solo nell'atto di appello. Allorquando la parte assuma la duplice veste di appellante principale e di appellato incidentale, la stessa può proporre in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado quelle eccezioni, l'opportunità di sollevare le quali è



sorta solo a seguito dell'appello incidentale.>> (Cass. n. 12669 del 1999).

Infatti, con le censure sollevate non risultano evidenziate le uniche due ipotesi nelle quali l'eccezione può non essere contenuta nell'atto di appello, costituite dall'appellato che non sia anche appellante incidentale e da colui che abbia la doppia veste di appellante principale e di appellato rispetto ad appello incidentale, sempre che l'opportunità di sollevare l'eccezione sorga solo con l'appello incidentale.

3. Con i motivi terzo e quarto si censura la sentenza, invocando omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme regolative delle attività della FIM in relazione alla riconosciuta legittimazione passiva della stessa ai sensi dell'art. 2043 c.c.

3.1. La Corte di merito ha condiviso le argomentazioni del primo giudice mettendo in risalto che le doglianze di appello, anche in riferimento alla mancata chiamata in giudizio del CONI, "risultano vagamente adombrate ma in termini oscuri", ritenendole inammissibili per non essersi confrontate con i puntuali rilievi circa la sussistenza della legittimazione formale della singola Federazione, essendo questa munita di autonoma capacità processuale e suscettibile di rispondere delle conseguenze della propria condotta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Quindi ha riassunto le condotte colpevoli della FIM.

3.2. Entrambi i motivi sono inammissibili per la preliminare e assorbente ragione che non impugnano la statuizione del giudice per errata applicazione dell'art. 342 c.p.c., laddove la Corte di merito ha ritenuto inammissibili le doglianze in appello. Ed, invece, trascurando completamente tale statuizione della sentenza, i motivi svolgono argomentazioni di merito in ordine alla ritenuta responsabilità della FIM, contestandola sulla base delle competenze risultanti da leggi e regolamenti .

4. Con il quinto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo rispetto all'errata interpretazione della consulenza medico legale. La censura è inammissibile.

4.1. La ricorrente sostiene che la Corte di merito nelle considerazioni del consulente tecnico (Tantalo) avrebbe trovato conferma, a proposito del punto di impatto della caduta, che il danneggiato non era caduto nella posizione prona, come sostenuto dai testi della FIM, mentre, invece, il consulente avrebbe dichiarato che il danneggiato non era caduto sul masso.

Invece, la corte di merito, nel trovare conferma della caduta di schiena ha rilevato che il consulente Tantalo aveva messo in dubbio la caduta in posizione prona e ha richiamato ulteriori considerazioni tecniche del consulente, in collegamento alle lesioni riportate.

Ed il ricorrente si limita a sostenere l'erronea interpretazione della consulenza senza neanche mettere la corte di legittimità in condizione di valutare la critica, atteso che, oltre a non riportare le parti di interesse della stessa, non fornisce alcuna indicazione in ordine alla produzione della consulenza e alla sua collocazione nel fascicolo, in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.

5. In conclusione, il ricorso deve rigettarsi. Non avendo le parti svolto difese, non sussistono i presupposti per la pronuncia delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 FEB 2016

Spazzonaro Cancelliere
Innocenzo BATTISTINI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale